



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/03/2012

ADDI' 23/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - CANGEMI - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 112

Oggetto:

Direttiva per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime in house ai fini dell'esercizio del controllo analogo.



112 23 MAR. 2012 R

OGGETTO: Direttiva per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime *in house* ai fini dell'esercizio del controllo analogo

LA GIUNTA REGIONALE



- SU PROPOSTA** della Presidente;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- VISTO** l'articolo 56, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, contenente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTO** l'articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013", secondo il quale "Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25... ed al fine di assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo *ex-ante*, in itinere ed *ex-post* delle attività e delle risorse finanziarie affidate a dette società";
- VISTI** gli articoli 2349 e 2350 del codice civile;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, secondo il quale "Le... società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";
- VISTO** l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio

112 23 MAR. 2012 R

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

VISTA la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, concernente "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche", ed, in particolare, l'articolo 2, comma 2, a norma del quale "Le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza dei principi di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e di trasparenza";

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";

VISTE altresì, le linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha provveduto, con D.G.R. n. 612 del 29 dicembre 2010, alla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio);

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale, la Regione deve esercitare sulle società interamente partecipate, c.d. *in house*, "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";

RITENUTO opportuno, nelle more di un organico intervento legislativo in materia, enucleare i parametri con cui esercitare il controllo sulle società *in house*;

RITENUTO altresì, necessario definire gli indirizzi alle società partecipate in merito all'applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

RITENUTO opportuno invitare gli organi amministrativi delle società a prendere atto, per quanto di competenza, delle determinazioni regionali, e a promuovere, laddove necessario, l'adeguamento degli statuti;

CONSIDERATO che gli organi di controllo delle società sono tenuti a svolgere attenta vigilanza in ordine agli adempimenti discendenti dal presente atto a carico delle società;



112 23 MAR. 2012. *ad*

CONSIDERATO che il presente atto impegna le strutture regionali, ciascuna per la sua competenza, a porre in essere comportamenti finalizzati all'efficacia delle disposizioni e all'effettività di funzionamento del controllo analogo;

RITENUTO di adottare la "Direttiva per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime *in house* ai fini dell'esercizio del controllo analogo", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art.88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale all'unanimità

DELIBERA

Per quanto espresso nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di adottare la "Direttiva per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime *in house* ai fini dell'esercizio del controllo analogo", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 26 MAR. 2012.





ALLEG. alla DELIB. N. 112 M
DEL 23 MAR. 2012



ALLEGATO A

DIRETTIVA PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA REGIONE LAZIO E LE SOCIETÀ OPERANTI IN REGIME *IN HOUSE* AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione Lazio sono rinvenibili oltre che nel presente atto, nelle leggi istitutive delle singole società, negli statuti societari, nelle convenzioni generali e nei contratti di servizio qualora previsti, nonché in appositi atti di indirizzo e di vigilanza.

Handwritten notes on the left margin, including the letter 'A' and some illegible scribbles.

2. PRINCIPI

L'attività delle società regionali concorre alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici. A tal fine, le società devono operare secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi assegnati.

3. TRASPARENZA


In armonia con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2011, le società assicurano la trasparenza della propria attività, anche a garanzia della legalità e allo scopo di favorire l'accesso ai servizi dei cittadini. A tal fine, le società pubblicano, tra l'altro, sul proprio sito internet:

- l'assetto societario;
- lo statuto;
- i regolamenti interni;
- le cariche sociali, con indicazione specifica dei *curricula* e dei compensi percepiti dai componenti;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico;
- le gare e gli appalti;
- le procedure di reclutamento;
- gli incarichi di consulenza.

4. FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di consentire il monitoraggio dell'attività delle società regionali, occorre realizzare un costante flusso informativo tra le società e la Regione, nell'ambito di rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica e gestionale, caratterizzanti l'attività delle società. La Regione garantisce la protezione, la sicurezza e la gestione dei dati forniti.

Handwritten notes on the left margin, including the number '2' and some illegible scribbles.




4.1. Documentazione inerente agli organi sociali

In particolare, le società trasmettono alle competenti strutture regionali, deputate al controllo e al monitoraggio delle singole società, la documentazione inerente alle assemblee in tempo utile per consentire la predisposizione di una apposita comunicazione in Giunta che esponga gli argomenti posti all'ordine del giorno e dia le indicazioni di voto al rappresentante regionale. Successivamente, le società inviano alle competenti strutture regionali i verbali di assemblea debitamente trascritti sui libri sociali.

Le società regionali trasmettono tutte le convocazioni degli organi amministrativi (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) rispettando i termini di convocazione previsti negli statuti. Tale comunicazione non sostituisce quella che le società devono inviare ai componenti degli organi stessi e a tutti coloro che per legge devono essere informati. Devono, inoltre, essere inviati alle competenti strutture regionali i relativi verbali.

Le società inoltrano alle competenti strutture regionali anche tutte le convocazioni degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza), nonché tutti i verbali delle relative sedute.




4.2. Bilancio e relazione sull'attività sociale

Il bilancio, con allegati i bilanci delle società partecipate, la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., la relazione del collegio sindacale e dell'organo cui è affidato il controllo contabile, sono trasmessi, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'assemblea, alla Regione Lazio entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Gli organi amministrativi (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) provvedono a comunicare alla Regione, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento di tutte le attività aziendali, in cui si dia conto dei fatti rilevanti concernenti l'attività sociale e dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché dei costi sostenuti.

4.3. Documentazione inerente alle partecipazioni indirette

Le società che, in base alla normativa vigente, detengono partecipazioni societarie, inoltrano alle competenti strutture regionali la documentazione inerente a tutte le partecipazioni detenute dalla quale siano ricavabili le informazioni principali (atto costitutivo, statuto, nomine amministratori, modifiche statutarie, etc.) e garantiscono l'aggiornamento delle informazioni stesse, in occasione della costituzione di nuove società o di rilevanti modificazioni.



5. ORGANI DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2403 e 2403 *bis* del codice civile e nei singoli statuti, gli organi di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) devono svolgere la propria attività di vigilanza, avendo riguardo alla natura pubblica delle società. In particolare, essi vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, con specifico riguardo al reclutamento del personale, all'affidamento di consulenze e alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

I componenti degli organi di controllo informano senza indugio la Regione delle eventuali criticità rilevate nel corso della propria attività.

In ogni caso, è facoltà della Regione chiedere agli organi stessi notizie/indicazioni in merito all'andamento dell'attività delle società, con particolare riferimento ai riflessi sul risultato d'esercizio.

6. INDIRIZZI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, n. 231

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti. L'articolo 6 del decreto contempla una particolare forma di esonero da responsabilità qualora l'ente abbia adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e abbia istituito un organismo di controllo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

6.1. Modello di organizzazione e gestione.

Ai fini dell'efficacia scriminante di cui al citato articolo 6, le società predispongono un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione della commissione dei reati, tenendo conto oltre che delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 231/2001 anche delle linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008. In particolare, il modello deve esporre nel dettaglio la struttura aziendale, la propria missione e le principali aree di attività, e indicare analiticamente, in ragione della specificità delle singole realtà aziendali e della natura pubblica, le attività "sensibili", ossia a rischio di reato. Nella individuazione delle attività sensibili, si deve tener conto in particolare delle procedure di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi di consulenza.

6.2. Organismo di vigilanza

L'efficace attuazione del modello richiede una verifica continua da parte di un organo interno all'ente, a ciò specificamente deputato. Al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo di vigilanza, è opportuno che si tratti di un organismo plurisoggettivo e che almeno un membro sia soggetto esterno all'ente. Inoltre, uno dei componenti è nominato dalla Regione. Non possono essere membri dell'organismo di vigilanza:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati.

L'organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla società e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali;

c) formulazione delle proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo, di modificazioni dell'assetto interno delle società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e di modifiche normative;

d) segnalazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Nel modello organizzativo deve, inoltre, essere specificato che le attività poste in essere dall'organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale e che l'organismo ha libero accesso presso tutte le strutture della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'organismo di vigilanza predispone una relazione informativa, su base semestrale, per l'organo amministrativo in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse e cura la trasmissione della stessa anche al collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e alla Regione.

6.3. Codice etico

L'osservanza di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Le società adottano un codice etico (o codice di comportamento) in cui si enucleano i principi e le regole comportamentali alle quali bisogna attenersi ai fini del decreto legislativo n. 231/2001. In particolare, le società valutano, con riguardo ad ogni singola fattispecie di reato prevista dal citato decreto, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introducono principi etici *ad hoc*.

Il codice etico deve, in ogni caso, regolare:

- Destinatari e ambito di applicazione;
- Rapporti interni;
- Rapporti con terzi;
- Uso e tutela dei beni aziendali;
- Conflitto di interessi;
- Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- Modalità di attuazione e di controllo;
- Sanzioni.

L'organismo di vigilanza verifica il rispetto del codice etico e trascrive, in uno specifico rapporto all'organo di amministrazione, le violazioni del codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico e i suggerimenti ritenuti necessari.

6.4. Comunicazione e formazione del personale

Ai fini del buon funzionamento del modello di organizzazione e gestione è necessario garantire una costante comunicazione al personale, relativa al codice etico e agli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e ogni altro dato ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività. La comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

7. PERSONALE E INCARICHI DI CONSULENZA

Le società trasmettono, con periodicità trimestrale, alla Regione la propria dotazione di personale e una relazione esplicativa su eventuali previsioni di modifica per l'anno in corso, specificando le tipologie contrattuali e l'impatto sulla spesa del personale. Gli interventi che comportano una variazione della dotazione stabile di personale devono essere comunque preceduti da una valutazione congiunta con la Regione.

Le società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e ne curano la pubblicazione sul proprio sito internet.

Il principio di pubblicità si intende assolto almeno mediante la pubblicazione sul proprio sito internet dell'avviso di reclutamento, con l'indicazione dei profili da acquisire, descritti nelle mansioni/attività da svolgere e nelle competenze necessarie, l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, le forme contrattuali previste, nonché la durata indicativa del rapporto di lavoro.

Le società che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet i contratti di consulenza con l'indicazione dei compensi erogati e della ragione dell'incarico.

8. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La comunicazione, oltre a far conoscere le attività sviluppate dalla Regione Lazio attraverso le società, serve a facilitare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. Le società, nel predisporre azioni di informazione e comunicazione, assicurano che i destinatari percepiscano chiaramente che si tratta di attività amministrative inerenti alla Regione stessa.

Al fine di garantire coerenza, efficienza ed efficacia alla comunicazione e di aumentare l'incisività della comunicazione stessa, l'uso ottimale e la razionalizzazione delle risorse nonché l'integrazione tra gli strumenti e le diverse azioni, le società concordano le azioni comunque denominate con le strutture regionali competenti in materia di comunicazione.

